

Edizione nazionale dei testi mediolatini d'Italia

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA PER IL TRIENNIO 2021-2023

Premessa

Constatata l'adeguatezza e la proporzionalità delle misure già previste, anche in base al principio di selettività di cui al paragrafo 1 della parte II del Piano nazionale anticorruzione 2019 (da ora PNA 2019), approvato dall'Autorità nazionale anticorruzione (da ora ANAC) con deliberazione n. 1064 del 13 novembre 2019, e considerato che non sono intervenuti fatti corruttivi né modifiche organizzative rilevanti, sono confermate per il triennio 2021-2023 le misure finora adottate in materia di prevenzione della corruzione, con gli aggiornamenti necessari, incorporati nel presente documento.

1. Natura, attività e disciplina dell'Edizione nazionale dei testi mediolatini d'Italia

L'*Edizione nazionale dei testi mediolatini d'Italia* (da ora ENTMI) è stata istituita dall'articolo 4 della legge 23 settembre 2011, n. 169, con il compito di provvedere alla pubblicazione, in edizione critica, dei testi composti in Italia in lingua latina fra il V e il XV secolo, succedendo, a decorrere dal 1° gennaio 2012, in tutti i rapporti attivi e passivi, all'*Edizione nazionale dei testi mediolatini*, istituita con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 16 gennaio 2001.

Essa è disciplinata interamente dalla citata legge, che ne stabilisce l'organizzazione, ne regola il funzionamento e dispone un contributo annuo di euro 70.000¹, utilizzabile esclusivamente per lo svolgimento delle attività istituzionali, prevedendo espressamente che possa ricevere altresì contributi dalle amministrazioni statali, dalle regioni, dagli enti locali e da istituzioni e soggetti pubblici e privati.

Sono organi dell'ENTMI il presidente, il vicepresidente (designato dal Presidente dell'Istituto storico italiano per il medio evo, sentito il consiglio direttivo del medesimo Istituto), il segretario tesoriere e la Commissione scientifica.

I componenti della Commissione scientifica sono nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo (da ora Mibact), su proposta del presidente dell'ENTMI, previa deliberazione motivata della Commissione scientifica in carica. Alla Commissione scientifica sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) elegge tra i propri componenti il presidente e il segretario tesoriere;
- b) delibera e aggiorna il programma delle pubblicazioni, che deve essere comunicato al Mibact;
- c) attribuisce gli incarichi affidando a propri componenti o a studiosi italiani o stranieri la predisposizione delle edizioni critiche e la revisione degli elaborati presentati, ne delibera il compenso e può acquisire le dotazioni materiali e scientifiche necessarie;
- d) si riunisce almeno una volta all'anno per deliberare il programma di attività, il bilancio di previsione e il rendiconto della gestione dell'anno precedente, che sono trasmessi al Mibact entro il 30 aprile di ogni anno.

La Commissione scientifica può nominare al proprio interno un comitato esecutivo, determinandone le competenze. La Commissione scientifica non ha ritenuto finora di esercitare tale facoltà.

Al presidente, al vicepresidente, al segretario tesoriere e ai componenti della Commissione scientifica e del comitato esecutivo non possono essere attribuiti gettoni di presenza o compensi comunque denominati, tranne – come indicato sopra – i compensi per la cura o (eventualmente) la revisione delle edizioni. È ammesso il rimborso delle spese documentate.

L'ENTMI non è dotata di un proprio apparato amministrativo. La sede operativa è fornita ad essa, unitamente all'uso gratuito di locali e strutture, dalla Società internazionale per lo studio del medioevo latino (da ora SISMEL), in Firenze, la quale provvede altresì allo svolgimento delle attività di segreteria e agli adempimenti amministrativi necessari per il suo funzionamento, sulla base di una convenzione, che ne stabilisce il corrispettivo.

La legge istitutiva non determina la natura dell'ENTMI. Non risultano tuttavia elementi testuali dai quali emerga che il legislatore abbia voluto mutarne la qualificazione rispetto alla preesistente *Edizione nazionale*

¹ Contributo determinato nel bilancio dello Stato nel corso degli anni nei seguenti importi (in euro): 70.000 e.f. 2012; 69.112 e.f. 2013; 62.214 e.f. 2014; 66.694 e.f. 2015; 66.846 e.f. 2016 e 2017; 65.783 e.f. 2018; 66.846 e.f. 2019 e 2020.

Edizione nazionale dei testi mediolatini d'Italia

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA PER IL TRIENNIO 2021-2023

dei testi mediolatini, come organismo scientifico che risponde al Mibact. Ciò risulta sia dalla competenza attribuita al Ministro per la nomina dei componenti della Commissione scientifica, sia dalla disposizione del comma 11 dell'articolo 4 della stessa legge n. 169 del 2011, che – dichiarando applicabili all'ENTMI le disposizioni del solo articolo 3, comma 7, della legge 1° dicembre 1997, n. 420 – attribuisce al suddetto Ministero la facoltà di stipulare convenzioni con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la realizzazione dell'edizione.

Si può invece escludere che il legislatore abbia configurato l'ENTMI come ente pubblico. Mancano infatti gli elementi della personalità giuridica, dell'autonomia statutaria, della struttura organizzativa e dell'apparato amministrativo, che caratterizzano la figura dell'ente pubblico. Gli organi dell'ENTMI dispongono soltanto di una limitata capacità di agire per l'adempimento dei compiti istituzionali, mediante il conferimento degli incarichi scientifici, la determinazione dei compensi, la cura delle pubblicazioni e la gestione del relativo finanziamento, sulla base del proprio bilancio. Da ciò discende il potere di adottare atti di organizzazione interna relativi al funzionamento degli organi, all'esercizio delle funzioni scientifiche e all'attività editoriale.

Nell'esercizio di tale potere, in considerazione del finanziamento pubblico attribuito dalla legge e dell'espresso invito in tal senso formulato dal Mibact, la Commissione scientifica dell'ENTMI adotta il presente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (da ora PTPCT) valido per il triennio 2021-2023.

2. Disposizioni legislative per la prevenzione della corruzione e in materia di trasparenza. Applicazione all'organizzazione e all'attività dell'ENTMI

Le fonti normative aventi valore di legge, rilevanti per la materia, sono le seguenti:

- legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- decreti legislativi 14 marzo 2013, n. 33, recante riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, e 8 aprile 2013, n. 39, recante disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190, adottati in attuazione delle deleghe legislative conferite dalla citata legge n. 190 del 2012;
- articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante delega al Governo per la revisione e la semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza mediante l'adozione di disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- commi da 125 a 129 dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, come sostituiti dall'articolo 35 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, concernente la disciplina degli obblighi informativi sulle erogazioni pubbliche;
- legge 30 novembre 2017, n. 179, recante disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto pubblico o privato.

Sono stati altresì tenuti presenti per la redazione del seguente Piano i seguenti provvedimenti dell'ANAC:

- determinazione 3 agosto 2016, n. 833, recante linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione, e delibera 2 ottobre 2018, n. 840, sulla corretta interpretazione dei compiti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (da ora RPCT);
- determinazione 8 novembre 2017, n. 1134, recante nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici;

Edizione nazionale dei testi mediolatini d'Italia

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA PER IL TRIENNIO 2021-2023

- determinazione 21 novembre 2018, n. 1074, recante approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2018 al PNA;
- deliberazione 13 novembre 2019, n. 1064, recante approvazione del PNA 2019.

2.1. Obblighi in materia di attribuzione e incompatibilità degli incarichi: decreto legislativo n. 39 del 2013

Per quanto riguarda la disciplina in materia di attribuzione e di incompatibilità degli incarichi dirigenziali e di incarichi di responsabilità amministrativa di vertice che comportano funzioni di amministrazione e gestione, ai fini della prevenzione e del contrasto della corruzione e della prevenzione dei conflitti di interessi, il comma 49 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2012 prevede che essi si applichino:

- 1) alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni (indicazione ribadita nel successivo comma 59, dal quale risulta confermato che le norme si applicano alla generalità delle pubbliche amministrazioni);
- 2) agli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico esercitanti funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.

In attuazione di questi principi, il decreto legislativo n. 39 del 2013, all'articolo 1, comma 2, lettere *b)*, *c)* e *d)*, distingue le seguenti categorie di enti, in varia misura destinatari delle disposizioni da esso introdotte:

«enti pubblici»: gli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati;

«enti di diritto privato in controllo pubblico»: le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile² da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;

«enti di diritto privato regolati o finanziati»: le società e gli altri enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, nei confronti dei quali l'amministrazione che conferisce l'incarico:

- 1) svolga funzioni di regolazione dell'attività principale che comportino, anche attraverso il rilascio di autorizzazioni o concessioni, l'esercizio continuativo di poteri di vigilanza, di controllo o di certificazione;
- 2) abbia una partecipazione minoritaria nel capitale;
- 3) finanzia le attività attraverso rapporti convenzionali, quali contratti pubblici, contratti di servizio pubblico e di concessione di beni pubblici.

L'articolo 2 stabilisce l'ambito di applicazione del decreto legislativo, prevedendo che esso si applichi «agli incarichi conferiti nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compresi gli enti pubblici, nonché negli enti di diritto privato in controllo pubblico».

Una disciplina speciale con obblighi e limitazioni assai meno penetranti si applica agli enti di diritto privato regolati o finanziati, sottoposti alle sole disposizioni nelle quali ciò sia espressamente previsto.

L'ENTMI – in quanto ente di diritto privato non partecipato da pubbliche amministrazioni, destinatario di contributi pubblici in base a specifica disposizione di legge – non rientra in alcuna delle fattispecie sopra descritte. Può iscriversi tuttavia alla categoria degli «enti di diritto privato finanziati» da una pubblica amministrazione, in ragione delle attività svolte sulla base di contratto o convenzione con il Mibact o con altre amministrazioni.

Come si esporrà più diffusamente nel successivo paragrafo 2.2 del presente Piano, le *Linee guida* per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e

² Ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile «Sono considerate società controllate: 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa».

**PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA
TRASPARENZA PER IL TRIENNIO 2021-2023**

degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici, approvate dall'ANAC con determinazione n. 1134/2017, e confermate dal paragrafo 1 della parte V del PNA 2019, al paragrafo 2.3.3, rilevano che per tale categoria di enti «gli oneri di trasparenza sono fortemente limitati, essendo circoscritti, come si precisa nell'Allegato 1), solamente a pochi dati e documenti rilevanti per il tipo di attività di carattere pubblicistico svolta e non è, invece, prevista l'adozione del PTPC e di altre misure di prevenzione della corruzione».

Per quanto riguarda le misure integrative del modello di organizzazione previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, il paragrafo 1.3 delle citate *Linee guida* dell'ANAC specifica, in relazione all'articolo 1, comma 2-*bis*, della legge n. 190 del 2012, che «solo gli enti di diritto privato in controllo pubblico sono tenuti ad adottare le misure integrative del “modello 231”, mentre gli enti di diritto privato, società partecipate o altri enti di cui all'art. 2-*bis*, co. 3, non hanno gli stessi obblighi» e che «i soggetti di cui all'art. 2-*bis*, co. 3, del d.lgs. 33/2013, sono invece esclusi dall'ambito di applicazione delle misure di prevenzione della corruzione, diverse dalla trasparenza». Conformi in tal senso sono le indicazioni contenute nel paragrafo 1.2 della parte V del PNA 2019.

2.2. Obblighi di pubblicità e trasparenza: decreto legislativo n. 33 del 2013

Per quanto riguarda gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni, l'articolo 1, comma 34, della legge n. 190 del 2012 prevede che le pertinenti disposizioni si applicano alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli enti pubblici nazionali e alle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

La relativa disciplina e il suo ambito di applicazione sono stati determinati dal decreto legislativo n. 33 del 2013, e successive modificazioni.

Esso, all'articolo 2 sancisce «la libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti di cui all'articolo 2-*bis*, garantita, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tramite l'accesso civico e tramite la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la loro realizzazione».

A tale riguardo, l'ANAC ha approvato, con le determinazioni 28 dicembre 2016, n. 1309 e n. 1310, le «Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013» e le «Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016», in particolare paragrafo 3 relativo alla qualità dei dati pubblicati e alla decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione.

L'articolo 2-*bis*, del decreto legislativo n. 33 del 2013, al comma 2, specifica che la disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni si applica anche, in quanto compatibile:

- a) agli enti pubblici economici e agli ordini professionali;
- b) alle società in controllo pubblico come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera m), del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175³, escluse le società quotate e le società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche;
- c) alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche

3 La citata lettera m) definisce «società a controllo pubblico» «le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b)», a norma della quale è definita «controllo» «la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo».

**PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA
TRASPARENZA PER IL TRIENNIO 2021-2023**

amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.

Il comma 3 del medesimo articolo dispone che la medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni si applichi, in quanto compatibile, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, alle società in partecipazione pubblica, come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 [il citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016]⁴, e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.

Il paragrafo 1.2 delle *Linee guida* per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici, approvate dall'ANAC con determinazione n. 1134/2017 e confermate dal paragrafo 1.2 della parte V del PNA 2019, precisa «la distinzione (...) tra enti di diritto privato in controllo pubblico, tenuti alla trasparenza tanto relativamente alla loro organizzazione quanto relativamente al complesso delle attività svolte, e altri enti di diritto privato, non in controllo pubblico, tenuti alla trasparenza solo relativamente alle attività di pubblico interesse svolte».

La nozione di controllo in relazione agli enti di diritto privato è ivi ulteriormente specificata al paragrafo 2.2, ove sono fornite indicazioni interpretative circa i tre requisiti «cumulativamente necessari per configurare il controllo pubblico anche per gli enti di diritto privato diversi dalle società»:

- 1) bilancio superiore a 500.000 euro, requisito da considerarsi sussistente «laddove uno dei due valori tra il totale attivo dello stato patrimoniale e il totale del valore della produzione ove presente si rivelino superiori a detto importo» anche attraverso l'utilizzo di contributi in conto esercizio o di altre forme di proventi;
- 2) finanziamento maggioritario, per almeno due esercizi consecutivi nell'ultimo triennio, da parte di pubbliche amministrazioni, riferito al «rapporto tra contributi pubblici/valore della produzione», intendendosi per contributi sia i trasferimenti e i contributi di natura corrente o in conto capitale, sia i corrispettivi per la fornitura di beni e servizi verso le pubbliche amministrazioni;
- 3) designazione della totalità dei titolari o dei componenti dell'organo di amministrazione o di indirizzo da parte di pubbliche amministrazioni.

Per converso, il paragrafo 2.3 si riferisce agli altri enti di diritto privato non in controllo pubblico, ai quali si applica, in quanto compatibile, la disciplina di trasparenza prevista per le pubbliche amministrazioni limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea. I requisiti a tale fine previsti sono:

- 1) bilancio superiore a 500.000 euro, come sopra determinato;
- 2) esercizio di funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore di pubbliche amministrazioni o gestione di servizi pubblici. Queste nozioni sono specificate al paragrafo 2.4, che – limitatamente a quanto qui rileva – indica tra le «attività di produzione di beni e servizi rese a favore dell'amministrazione strumentali al perseguimento delle proprie [*rectius*: sue] finalità istituzionali», a titolo esemplificativo, «i servizi di raccolta dati, i servizi editoriali che siano di interesse dell'amministrazione affidante», restando escluse invece «le attività dello stesso tipo rese a soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni sulla base di contratti meramente privatistici (nel mercato), nonché le attività strumentali interne, cioè le attività dello stesso tipo svolte a favore dello stesso ente privato e dirette a consentirne il funzionamento», in ogni caso risultando «certamente di pubblico interesse le attività così qualificate da una norma di legge o dagli atti costitutivi e dagli statuti degli enti e delle società, nonché quelle demandate in virtù del contratto o affidate direttamente dalla legge».

Per questi soggetti, come precisato dall'ANAC nel paragrafo 2.3.3, «gli oneri di trasparenza sono fortemente limitati, essendo circoscritti, come si precisa nell'Allegato 1), solamente a pochi dati e documenti rilevanti

⁴ La lettera n) del comma 1 dell'articolo 2 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016 definisce «società a partecipazione pubblica» «le società a controllo pubblico, nonché le altre società partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche o da società a controllo pubblico».

Edizione nazionale dei testi mediolatini d'Italia

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA PER IL TRIENNIO 2021-2023

per il tipo di attività di carattere pubblicistico svolta e non è, invece, prevista l'adozione del PTPC e di altre misure di prevenzione della corruzione». Ad avviso dell'ANAC, «è onere dei singoli enti di diritto privato, d'intesa con le amministrazioni controllanti, partecipanti o vigilanti sull'attività di pubblico interesse affidata, indicare chiaramente all'interno del PTPC (...) quali attività rientrano fra quelle di cui al co. 3 e quelle che, invece, non vi rientrano» (ivi, paragrafo 2.4).

L'ENTMI non rientra in alcuna delle fattispecie descritte nei citati commi 2 e 3 dell'articolo 2-*bis* del decreto legislativo n. 33 del 2013, poiché il suo bilancio è inferiore al valore di 500.000 euro ivi previsto, pur ricorrendo separatamente talune delle condizioni ivi previste (comma 2: designazione della totalità dei componenti dell'organo di indirizzo da parte di pubbliche amministrazioni; comma 3: svolgimento di un'attività di pubblico interesse).

In considerazione del pubblico interesse dell'attività attribuita all'ENTMI con norma di legge, il presente Piano dispone tuttavia la pubblicazione degli atti ad essa relativi, nei limiti previsti dalle norme in materia di trasparenza.

I commi da 125 a 129 dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, come sostituiti dall'articolo 35 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, hanno disciplinato gli obblighi di pubblicazione delle informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente, prescrivendone la pubblicazione, entro il 30 giugno di ogni anno, nel sito *internet* o in analogo portale digitale dell'ente erogante. All'obbligo sono sottoposti, ai sensi del comma 125:

- a) le pubbliche amministrazioni;
- b) i soggetti di cui all'articolo 2-*bis* del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- c) le associazioni, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale e le fondazioni;
- d) altri soggetti (associazioni di protezione ambientale, associazioni dei consumatori, cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri).

Ai sensi del comma 125-*bis*, i soggetti che esercitano attività imprenditoriale di cui all'articolo 2195 del codice civile sono invece tenuti a pubblicare nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato (o, in mancanza, nei propri siti *internet*) gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, erogati ad essi dalle pubbliche amministrazioni o dai soggetti di cui all'articolo 2-*bis* del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Il comma 126 ha esteso agli enti e alle società controllati di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni dello Stato, gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, da eseguirsi mediante pubblicazione nella nota integrativa del bilancio. Tale obbligo riguarda gli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari alle imprese e, comunque, di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro, nonché gli atti con i quali sono determinati i criteri per la concessione dei suddetti benefici.

Il comma 127 limita gli obblighi sopra indicati alle sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria il cui importo effettivamente erogato a ciascun soggetto beneficiario sia pari o superiore a 10.000 euro nel periodo considerato.

Per la ragione sopra indicata, l'ENTMI si conforma, entro tale limite, all'obbligo di cui al citato comma 125.

2.3. Obblighi in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità: legge n. 179 del 2017

Per quanto riguarda la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto pubblico o privato, l'articolo 1 della legge n. 179 del 2017 predispone strumenti di tutela per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici economici e i dipendenti degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

**PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA
TRASPARENZA PER IL TRIENNIO 2021-2023**

L'articolo 2 si riferisce invece ai dipendenti di enti privati. Esso prevede che strumenti di segnalazione degli illeciti e misure di tutela dei segnalanti siano introdotti nel modello di organizzazione previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica.

L'ENTMI, in quanto ente di diritto privato, non rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 1. Per quanto riguarda l'adozione delle misure previste dall'articolo 2, non appare necessario né possibile adottare misure specifiche in relazione alla struttura organizzativa dell'ENTMI, in considerazione sia della natura delle attività svolte e dell'inesistenza di una struttura amministrativa destinata alla loro esecuzione, sia della circostanza che le funzioni decisorie sono attribuite agli organi citati al punto 1. L'ENTMI assicura comunque, sul piano sostanziale, le salvaguardie previste dalla legge n. 179 del 2017 contro atti di ritorsione o discriminatori nei riguardi degli autori di eventuali segnalazioni di fatti illeciti. Per le medesime ragioni non si ritiene necessaria l'adozione di un formale modello di organizzazione ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001, integrando tuttavia nel presente PTPCT alcuni aspetti rilevanti sotto tale profilo.

2.4 Previsioni contenute nel PTPCT del Mibact

Secondo il PTPCT del Mibact per il triennio 2020-2022, adottato con decreto ministeriale n. 45 del 31 gennaio 2020, e il Piano della *Performance* per il triennio 2019-2021, adottato con decreto ministeriale n. 180 del 2 aprile 2019, l'ENTMI, conformemente a quanto sopra esposto, non figura tra gli Enti e società vigilati dal medesimo Mibact, indicati nell'allegato n. 4, di cui al numero 8 della sezione I del citato Piano, in conformità al decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 27 marzo 2015, recante ricognizione degli enti vigilati dal Mibact e individuazione delle strutture del Ministero titolari dell'esercizio delle relative funzioni di vigilanza.

Il Mibact, nel citato PTPCT 2020-2022, al paragrafo 8 della sezione I, prescrive agli enti e alle società da esso vigilati, come specificati nel citato allegato n. 4, di nominare il responsabile della prevenzione della corruzione e di formulare il proprio PTPCT triennale, tenendo conto delle indicazioni contenute nel PTPCT del Mibact. Su questa base il Mibact ne verifica l'attuazione nell'esercizio delle funzioni di vigilanza.

Ancorché l'ENTMI risulti compreso nell'elenco degli «Enti di diritto privato controllati» dalla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali, pubblicato nel sito *internet* del Mibact, la nozione di «ente controllato» deve intendersi ivi utilizzata in senso lato, non ricorrendo alcuno dei requisiti dell'articolo 2359 del codice civile: da tale circostanza non discende quindi alcuna variazione della qualificazione dell'ente né degli obblighi giuridici ai quali esso è tenuto in forza dei decreti legislativi nn. 33 e 39 del 2013 e delle altre disposizioni sopra richiamate.

2.5. Applicazione delle norme da parte dell'ENTMI

Si premette che la pubblicazione, in edizione critica, dei testi composti in Italia in lingua latina fra il V e il XV secolo costituisce l'oggetto e lo scopo dell'ENTMI secondo le disposizioni della legge istitutiva. A ciò è interamente finalizzata l'attività di gestione svolta dagli organi citati al punto 1. La correttezza e l'efficacia di tali attività sono presupposto necessario per il pieno raggiungimento delle finalità istituzionali, dal quale dipende il mantenimento della reputazione dell'ENTMI nel consesso scientifico nazionale e internazionale in cui essa esplica la propria attività. È quindi dovere inderogabile e preminente interesse dell'ENTMI stessa, dei suoi rappresentanti ed esponenti adoperarsi per il conseguimento di tali fini mediante il più efficiente e appropriato impiego delle risorse pubbliche e private ad essi affidate. Questo obiettivo è tutelato dalla funzione di vigilanza esercitata dal Mibact nelle forme ordinarie.

Pur nella difficoltà di individuare univocamente, nell'ambito dei soggetti tipizzati dalle norme sopra richiamate, la categoria alla quale l'ENTMI sia eventualmente ascrivibile, la Commissione scientifica, riunitasi in data 10 febbraio 2020, nell'ambito della sua autonomia organizzativa e allo scopo di assicurare la legalità e l'efficienza nell'utilizzazione dei contributi pubblici di cui ENTMI è destinataria, ha dato mandato al presidente di provvedere nei tempi stabiliti ai necessari aggiornamenti per la redazione e adozione del presente PTPCT, contenente misure corrispondenti a quelle previste nelle disposizioni richiamate nei precedenti paragrafi.

Edizione nazionale dei testi mediolatini d'Italia

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA PER IL TRIENNIO 2021-2023

A questo fine, sussistendo la fattispecie indicata nel PNA 2019, parte V, paragrafo 1.1, § *II RPCT* (ente con minima articolazione organizzativa e privo di personale) e valutata la funzione di garanzia svolta dal presidente nell'ambito dell'organo collegiale, la Commissione scientifica – quale organo di indirizzo dell'attività dell'ENTMI – ha deliberato di confermare al presidente l'incarico di RPCT.

Peraltro, considerato:

- che la figura del responsabile della prevenzione della corruzione è stata introdotta dalla legge n. 190 del 2012, che, all'articolo 1, commi 7, 10, 12, 13 e 14, ne prevede:

- 1) l'individuazione, per ciascuna pubblica amministrazione, da parte dell'organo di indirizzo politico, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio ovvero, per gli enti locali, nella persona del segretario dell'ente;
- 2) le competenze in relazione alla redazione del piano triennale di prevenzione della corruzione, alla verifica della sua attuazione, alla verifica della rotazione degli incarichi, all'individuazione del personale da inserire nei programmi di formazione predisposti dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione;
- 3) la responsabilità dirigenziale, disciplinare ed erariale qualora sia accertato con sentenza passata in giudicato un reato di corruzione all'interno dell'amministrazione, salvo che provi di avere predisposto il piano di prevenzione e di avere vigilato sul suo funzionamento;
- 4) la responsabilità dirigenziale e disciplinare in caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal piano;

- che l'articolo 15 del decreto legislativo n. 39 del 2013 ha esteso la previsione istitutiva di tale figura anche agli enti di diritto privato in controllo pubblico e ha attribuito al responsabile del piano anticorruzione di ciascuna amministrazione pubblica, ente pubblico ed ente di diritto privato in controllo pubblico funzioni di controllo sull'osservanza delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi;

- che l'articolo 43 del decreto legislativo n. 33 del 2013 ha stabilito che, all'interno di ogni amministrazione, il responsabile della prevenzione della corruzione svolga, di norma, le funzioni di responsabile per la trasparenza, con funzioni di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente da parte dell'amministrazione e con il compito di aggiornare il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità,

la Commissione scientifica rileva che l'esposta disciplina, specialmente quanto ai requisiti di nomina e al regime della responsabilità, non è agevolmente trasponibile all'organizzazione dell'ENTMI, la quale non è dotata di un apparato amministrativo né di figure dirigenziali, e che la SISMEI, cui è affidato lo svolgimento delle attività di segreteria e degli adempimenti amministrativi necessari per il funzionamento dell'ENTMI sulla base di un rapporto convenzionale, svolge compiti meramente esecutivi che non comportano decisioni discrezionali sulla gestione e sulla spesa.

La Commissione scientifica ha deliberato altresì di adottare le misure contenute nel presente PTPCT allo scopo di assicurare la prevenzione della corruzione e la sana gestione dei contributi pubblici gestiti per la realizzazione dell'ENTMI.

Tali misure saranno necessariamente proporzionate:

- 1) alla ridotta struttura organizzativa dell'ENTMI;
- 2) alla natura scientifica dell'attività ad essa affidata dalla legge istitutiva;
- 3) alla modesta rilevanza dell'importo dello stanziamento complessivo annualmente gestito, al valore ordinariamente esiguo delle singole decisioni di spesa e, conseguentemente, alla bassa intensità del rischio di corruzione inerente ai relativi procedimenti.

In considerazione del principio di selettività richiamato in premessa nonché della necessaria ragionevolezza e proporzionalità delle misure rispetto alla concreta struttura dell'ente, la Commissione scientifica ha determinato che gli obiettivi strategici, di cui al PNA 2019, parte II, paragrafo 3, § *Organi di indirizzo*, siano rappresentati dall'attuazione integrale delle misure contenute nel presente PTPCT e dalla tempestiva pubblicazione degli atti in esso individuati ai sensi della normativa in materia di trasparenza applicabile all'ente, da eseguirsi entro il termine indicato al paragrafo 5 del presente PTPCT.

In considerazione della tipicità che caratterizza i procedimenti relativi all'attività amministrativa dell'ENTMI e del loro ridotto numero, la Commissione scientifica ha valutato altresì che il monitoraggio sull'attuazione e sull'idoneità delle misure contenute nel presente PTPCT, ai sensi del PNA 2019, parte II, paragrafo 3, e

Edizione nazionale dei testi mediolatini d'Italia

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA PER IL TRIENNIO 2021-2023

allegato I, paragrafo 6, sia sufficientemente assicurato attraverso la costante vigilanza da parte del RPCT, che ne riferirà all'organo di indirizzo, formulando eventuali proposte di riesame delle misure ai fini del loro adeguamento, ove ritenuto necessario. Nella relazione annuale, il RPCT darà conto, in sintesi, dei risultati del monitoraggio eseguito e delle eventuali esigenze di riesame da esso emergenti.

3. Disposizioni per la prevenzione dei conflitti di interessi e per il controllo sull'osservanza delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi nell'attività istituzionale di carattere scientifico

Le determinazioni riguardanti l'attività istituzionale di carattere scientifico sono adottate dalla Commissione scientifica sulla base delle competenze ad essa conferite dalla legge istitutiva. Si esaminano di seguito le singole attribuzioni in relazione alla possibilità di conflitto di interessi e al rischio di corruzione a ciascuna inerente.

Elezione del presidente e del segretario tesoriere tra i componenti della Commissione scientifica

L'elezione può essere effettuata nelle forme della votazione palese, anche mediante acclamazione, su una proposta avanzata da uno o più componenti, o della votazione per schede mediante scrutinio segreto. L'atto non ha impatto economico, essendo esclusa per legge l'attribuzione di un compenso per l'esercizio delle cariche.

La validità di ciascuna elezione è subordinata alla dichiarazione dell'eletto di non versare nelle situazioni di inconferibilità previste dall'articolo 3 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e nelle situazioni di incompatibilità previste dagli articoli 12 e 13 del medesimo decreto, in quanto applicabili.

Proposte di nomina e di rinnovo dei componenti della Commissione scientifica

La nomina di nuovi componenti della Commissione scientifica avviene, di norma, nel caso in cui vengano meno uno o più componenti in carica. La proposta di nomina deve essere formulata da tre componenti in carica e documentare la competenza e operosità del candidato nel campo specifico dell'edizione critica di testi mediolatini. La proposta, ove approvata dalla Commissione con la maggioranza assoluta dei presenti, è trasmessa al Mibact per gli adempimenti previsti dalla legge istitutiva.

Alla sua scadenza, l'incarico di componente della Commissione scientifica può essere rinnovato, a condizione che il componente in scadenza abbia contribuito con una partecipazione attiva e continuativa ai lavori dell'ENTMI. Il rinnovo non può essere proposto nel caso in cui il componente in scadenza, nel corso del suo mandato, non abbia partecipato almeno al 30 per cento delle riunioni della Commissione senza presentare giustificazione. Prima della decisione della Commissione di proporre al Mibact l'eventuale rinnovo di membri in scadenza, è necessario che essi trasmettano alla Commissione una manifesta dichiarazione di interesse a permanere nella carica e il *curriculum* aggiornato. La proposta di rinnovo, ove approvata dalla Commissione con la maggioranza assoluta dei presenti, è trasmessa al Mibact per gli adempimenti previsti dalla legge istitutiva.

Deliberazione e aggiornamento del programma delle pubblicazioni

Trattandosi di attività programmatica di carattere scientifico, che comporta prevalentemente spese di stampa secondo apposita convenzione (vedi più avanti al paragrafo 4), non si ritiene sussistere alcun rischio di corruzione o di conflitto di interessi.

Attribuzione degli incarichi per la predisposizione delle edizioni critiche e la revisione degli elaborati presentati

Secondo la previsione di legge, gli incarichi possono essere attribuiti a componenti della Commissione scientifica o ad altri studiosi italiani o stranieri. L'attribuzione dell'incarico, di natura eminentemente scientifica, è effettuata sulla base della valutazione dell'idoneità dello studioso sulla base dell'attività filologica svolta, documentata dal *curriculum* accademico e dalle pubblicazioni. Gli incarichi di revisione sono assegnati di regola a componenti della Commissione scientifica, sulla base della specifica esperienza e

Edizione nazionale dei testi mediolatini d'Italia

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA PER IL TRIENNIO 2021-2023

della disponibilità manifestata. Il rischio di corruzione o di conflitto di interessi è escluso dalla valutazione collegiale della Commissione scientifica.

Deliberazione del compenso per gli incarichi di predisposizione delle edizioni critiche e di revisione degli elaborati presentati

Poiché la deliberazione comporta impegno di spesa, si effettua la valutazione del grado di rischio secondo i parametri indicati nei paragrafi 6.3 e 6.4 della sezione I del PTPCT del Mibact per il triennio 2020-2022 e negli allegati 2 (*Mappatura dei procedimenti*) e 6 (*Griglia obblighi di trasparenza*) al medesimo Piano.

Valutazione della probabilità

| Discrezionalità | Rilevanza esterna | Complessità | Portata economica | Frazionabilità | Controlli |
|--|---|---|--|----------------|---|
| 4 (Parzialmente regolato solo da atti amministrativi) | 5 (Destinatario esterno nel caso di incarico di edizione) 2 (Destinatario interno nel caso di incarico di revisione) | 1 (Coinvolgimento di una sola amministrazione) | 3 (Rilevanza esterna di basso valore economico) | 1 (No) | 1 (Efficace strumento di neutralizzazione) |

Valutazione del danno

| Impatto organizzativo | Impatto economico | Impatto reputazionale | Impatto sull'immagine |
|----------------------------------|---|---|---------------------------------------|
| 5 (Fino al 100% del collegio) | 1 (Nessuna sentenza per eventi corruttivi) | 1 (Nessuna divulgazione di notizie su eventi corruttivi) | 5 (A livello di organo di vertice) |

Matrice di valutazione del rischio:

Probabilità: 3

Impatto: 2,4

Rischio: 7,2

NOTA: nella valutazione del rischio deve essere considerata la particolare tenuità degli importi erogati.

Per assicurare l'efficienza della gestione finanziaria e la prevenzione della corruzione, si conferma la previsione, adottata dalla Commissione scientifica nella riunione del 21 febbraio 2013, per cui i compensi per i curatori delle edizioni sono compresi tra un minimo di euro 500 ed un massimo di euro 2.500, in relazione alla dimensione o alla complessità dell'opera; i compensi per i revisori sono determinati nella misura di euro 500, in relazione all'impegno richiesto. Sono ammesse deroghe per opere di particolare onerosità, su deliberazione motivata della Commissione scientifica.

Per la prevenzione dei conflitti di interessi si prevede l'obbligo di astensione dalla deliberazione a carico del componente che sia titolare di un interesse personale o riguardante un parente o affine fino al quarto grado.

Deliberazione del programma annuale di attività, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione dell'anno precedente

Si tratta di atti di natura, rispettivamente, scientifico-organizzativa e tecnico-scientifica, che sono trasmessi al Mibact entro il 30 aprile di ogni anno. Si ritiene che la deliberazione non comporti rischio di corruzione né di conflitto di interessi.

4. Disposizioni per la prevenzione della corruzione nelle procedure negoziali e nella gestione dei contratti

Affidamento dei servizi di segreteria

In ragione dell'oggetto dei servizi e dello stabile rapporto di collaborazione in atto, comprendente l'uso della sede e delle dotazioni, i servizi sono affidati alla SISMEL verso un corrispettivo, attualmente stabilito in euro 7.000, che ha sostanziale carattere di rimborso forfetario delle spese. Qualora si verificasse la necessità di estendere il volume dell'attività e il corrispondente impegno, si valuterà l'adeguatezza dell'offerta sulla base di un'indagine di mercato.

Edizione nazionale dei testi mediolatini d'Italia

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA PER IL TRIENNIO 2021-2023

Affidamento dei servizi di composizione, stampa e distribuzione delle pubblicazioni

La deliberazione è adottata dalla Commissione scientifica sulla base della valutazione di offerte su invito rivolto a operatori in base a un capitolato predisposto dalla Commissione medesima.

Valutazione della probabilità

| Discrezionalità | Rilevanza esterna | Complessità | Portata economica | Frazionabilità | Controlli |
|--|-----------------------------|---|--|----------------|---|
| 4 (Parzialmente regolato solo da atti amministrativi) | 5 (Destinatario esterno) | 1 (Coinvolgimento di una sola amministrazione) | 3 (Rilevanza esterna di basso valore economico) | 1 (No) | 1 (Efficace strumento di neutralizzazione) |

Valutazione del danno

| Impatto organizzativo | Impatto economico | Impatto reputazionale | Impatto sull'immagine |
|----------------------------------|---|---|---------------------------------------|
| 5 (Fino al 100% del collegio) | 1 (Nessuna sentenza per eventi corruttivi) | 1 (Nessuna divulgazione di notizie su eventi corruttivi) | 5 (A livello di organo di vertice) |

Matrice di valutazione del rischio:

Probabilità: 3

Impatto: 2,4

Rischio: 7,2

Per assicurare l'efficienza della gestione finanziaria e la prevenzione della corruzione, si conferma la previsione per cui il procedimento è svolto mediante valutazione comparativa delle offerte presentate dai soggetti invitati in base a un capitolato predisposto dalla Commissione scientifica.

Per la prevenzione dei conflitti di interessi, in relazione alle deliberazioni riguardanti il precedente e il presente capoverso, si prevede l'obbligo di astensione dalla deliberazione e dalla sottoscrizione del contratto a carico del componente che sia titolare di un interesse personale o riguardante un parente o affine fino al quarto grado ovvero proprietario, titolare di azioni o quote ovvero titolare di incarichi di amministrazione, direzione o controllo presso uno dei soggetti presentatori di offerte.

Impegno e liquidazione della spesa per la composizione e la stampa dei volumi

Gli atti sono compiuti dal segretario-tesoriere sulla base delle autorizzazioni di spesa deliberate dalla Commissione scientifica e degli importi fatturati dall'editore, previo accertamento dello stato di avanzamento del lavoro. Trattandosi di attività a contenuto vincolato, non sussiste rischio di corruzione né di conflitto di interessi.

La Commissione scientifica assicura il periodico controllo dell'esecuzione degli atti e della conseguente situazione di cassa.

Acquisto di materiali

L'acquisto è deliberato dalla Commissione scientifica sulla base di motivate valutazioni delle esigenze. Nel caso di acquisto di apparecchiature, si procederà sulla base di un'indagine di mercato. Nel caso di acquisto di opere scientifiche, *microfilm* o riproduzioni di libri e manoscritti, il pagamento è effettuato in base al prezzo del volume o alle tariffe praticate dalla biblioteca proprietaria dell'originale. Non sussistendo discrezionalità, si ritiene assente il rischio di corruzione o di conflitto di interessi.

Determinazione ed erogazione dei rimborsi di spese

I rimborsi di spese, secondo quanto previsto dalla legge istitutiva, sono erogati previa verifica della documentazione presentata.

Per assicurare l'efficienza della gestione finanziaria e la prevenzione della corruzione, si stabilisce che i rimborsi sono ammessi, limitatamente alle spese di viaggio e alle spese di soggiorno, ove necessarie, sempre rispettando sobri criteri di spesa.

Edizione nazionale dei testi mediolatini d'Italia

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA PER IL TRIENNIO 2021-2023

Operazioni straordinarie

Per operazioni straordinarie di particolare rilevanza rispetto ai complessivi flussi finanziari dell'ENTMI, si prevede l'adozione di forme di controllo preventivo collegiale.

5. Misure in materia di trasparenza

Per assicurare il soddisfacimento degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni, nel sito *internet* dell'ENTMI sono pubblicati, oltre ai bandi e agli avvisi pubblici indicati nei precedenti paragrafi del presente PTPCT, gli atti indicati nell'Allegato 1 alle *Linee guida* approvate dall'ANAC con determinazione n. 1134/2017 relativamente all'ambito soggettivo degli «Enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, co.3, d.lgs. n.33/2013» che non siano preposti allo svolgimento di un'attività amministrativa o concessionari di servizi pubblici o affidatari della realizzazione di opere pubbliche né abbiano qualità di stazioni appaltanti, e in particolare i seguenti atti, documenti e notizie relative all'ente:

- norme di legge statale che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività dell'ENTMI, pubblicate nella banca dati «Normattiva» (articolo 4 della legge 23 settembre 2011, n. 169);
- composizione della Commissione scientifica e degli altri organi dell'ENTMI;
- indirizzi di posta elettronica;
- programma di attività deliberato dalla Commissione scientifica e suoi successivi aggiornamenti;
- bilancio preventivo e rendiconto economico (ultimi documenti approvati);
- elenco delle pubblicazioni e relazione sull'attività;
- PTPCT e altri atti di organizzazione adottati;
- atti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori e servizi e per l'acquisizione di forniture;
- accordi stipulati con soggetti pubblici o privati.

Saranno altresì pubblicate le informazioni relative a erogazioni delle quali l'ENTMI risulti beneficiaria da parte di pubbliche amministrazioni per importi complessivamente pari o superiori, nell'esercizio finanziario, a euro 10.000, ai sensi dei commi 125 e 127 dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124.

Poiché l'ENTMI non ha propria struttura amministrativa né personale dipendente, non sussiste l'esigenza di pubblicare dati a tale riguardo.

La pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati è effettuata a cura e sotto la responsabilità del personale dipendente della SISMEL. Gli atti sono pubblicati entro quindici giorni dalla data della loro adozione definitiva. L'aggiornamento delle informazioni e dei dati è effettuato trimestralmente.

Il RPCT verifica almeno semestralmente l'esecuzione delle prescritte pubblicazioni.

Firenze, 31 dicembre 2020

Responsabile della prevenzione della corruzione e
della trasparenza per l'ENTMI
Prof. Agostino Paravicini Bagliani

